



Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

IL DIRETTORE GENERALE

1

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 ed entrato in vigore il 20 maggio 2017, con il quale è stata adottata la riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO il Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, contenente "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà" ed in particolare l'art. 22, comma 1, che istituisce all'interno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, a cui sono trasferite le funzioni della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali;

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 6 dicembre 2017 che definisce la distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed in particolare l'art. 8 che statuisce che la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale è articolata in sei uffici di livello dirigenziale non generale, denominati Divisioni;

CONSIDERATO che l'art. 8 del D.M. di cui sopra individua la Divisione III quale Autorità di Gestione (AdG) dei Programmi Operativi in materia di FSE e FEAD;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 13 marzo 2020 al n. 387, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale al dott. Angelo Fabio Marano;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 568/88 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione (FCE), sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul FCE e sul FEAMP, e i relativi Regolamenti delegati, di esecuzione e applicazione;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al FSE, che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTI il Regolamento (CE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014 relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e i relativi Regolamenti delegati, di esecuzione e applicazione;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2195/2015 della Commissione del 9 luglio 2015 come successivamente integrato da ultimo dal Regolamento delegato della Commissione n. 2019/2170 del 27 settembre 2019, che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al FSE, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati Membri delle spese sostenute;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2019/697 della Commissione del 14 febbraio 2019 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2019/379 della Commissione del 19 dicembre 2018 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2018/1127 della Commissione del 28 maggio 2018 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la

Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 90/2017 della Commissione del 31 ottobre 2016, recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati Membri delle spese sostenute;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

VISTO il Regolamento (UE) n. 559/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il Regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di misure specifiche volte ad affrontare l'epidemia di COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013 e (UE) n.508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

VISTO l'Accordo di Partenariato relativo al ciclo di programmazione 2014-2020, adottato dalla Commissione europea con Decisione C(2014) n. 8021 del 29 ottobre 2014, come modificato con Decisione C(2018) n. 598 dell'8 febbraio 2018;

VISTO il PON Inclusionione, approvato con Decisione della Commissione C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014, riprogrammato con successiva Decisione C (2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017, con Decisione C (2018) n. 8586 del 6 dicembre 2018, con Decisione C(2019) n.5237 dell'11 luglio 2019, con Decisione C(2020) n. 8043 del 17 novembre 2020 e da ultimo con Decisione C (2021) n. 6257 del 20 agosto 2021, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, che prevede il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali di accompagnamento alle misure di sostegno al reddito;

VISTO il Programma Operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base, denominato di seguito PO I FEAD, approvato con la Decisione C(2014) 9679 dell'11 dicembre 2014, riprogrammato con successiva Decisione C (2019) n. 9423 del 19 dicembre 2019, con Decisione C (2020) n. 6277 del 9 settembre 2020 e da ultimo con Decisione C (2021) n. 6304 del 30 agosto 2021, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale nell'ambito della programmazione 2014-2020;"

CONSIDERATO che il citato PON "Inclusionione" prevede negli Assi 1 e 2 (linea di azione 9.5.9) di sostenere la riduzione della marginalità estrema nelle aree urbane attraverso il potenziamento dei servizi rivolti alle persone senza dimora e che le risorse siano assegnate tramite avvisi "non competitivi", definiti dalla Autorità di Gestione in collaborazione con le Amministrazioni regionali, per

Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

la selezione di proposte progettuali, coerenti con gli indirizzi nazionali, predisposte dalle Città metropolitane o dalle Città con più di 250 mila abitanti, ovvero dalle Regioni, con riferimento agli Ambiti territoriali di competenza, o direttamente dagli Ambiti a tal fine delegati dalle Regioni;

CONSIDERATO che il citato PO I FEAD prevede nella Misura 4 la realizzazione di interventi a bassa soglia per rispondere ai bisogni materiali immediati delle persone senza dimora attraverso la distribuzione di beni di prima necessità, nonché di altri beni materiali all'interno di progetti più complessivi di accompagnamento finalizzati all'autonomia, sulla base di proposte progettuali, coerenti con gli indirizzi nazionali, predisposte dalle Città metropolitane o dalle Città con più di 250 mila abitanti ovvero dalle Regioni, con riferimento agli Ambiti Territoriali di competenza, o direttamente dagli Ambiti a tal fine delegati dalle Regioni;

VISTO, in particolare, il considerando n. 60 del citato Regolamento (UE) N. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti che indica la necessità di garantire che il Fondo integri le azioni che sono finanziate a titolo del FSE in quanto attività a favore dell'inclusione sociale e sostenga al tempo stesso in via esclusiva le persone indigenti;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 256 del 03 ottobre 2016, con cui il Direttore Generale dell'allora Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali adotta l'Avviso pubblico n. 4/2016 per la presentazione di Proposte di intervento per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" e sul Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti, programmazione 2014-2020, Programma Operativo per la fornitura di prodotti alimentari e assistenza materiale di base (PO I FEAD) per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro, di cui 25 milioni a valere sul PON "Inclusione" e 25 milioni a valere sul PO I FEAD, nonché le successive disposizioni di attuazione e integrazione, ivi incluse a titolo esemplificativo le FAQ;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 167 del 03 maggio 2019, con cui è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del termine di conclusione delle attività progettuali previsto dall'art. 4.5 dell'Avviso 4/2016 di cui sopra, in ragione della complessità e della innovatività delle operazioni e del conseguente protrarsi della fase di avvio delle stesse;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 145 del 3 giugno 2020 con cui il termine di conclusione delle attività

Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

è stato prorogato al 30 giugno 2021, in ragione della situazione di grave difficoltà, generata dall'emergenza epidemiologica COVID-19, in cui i Beneficiari sono chiamati ad attuare i progetti ammessi al finanziamento dell'Avviso 4/2016, con la conseguente necessità di assicurare loro una maggiore flessibilità di intervento;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 199 del 27 maggio 2021 con cui il termine di conclusione delle attività è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021, in ragione del permanere della situazione di grave difficoltà, legate all'emergenza epidemiologica COVID-19, ed in ragione del cospicuo numero di richieste di proroga pervenute all'Autorità di Gestione dai Beneficiari proprio a causa della difficoltà ad attuare le operazioni, sia a valere sul PON Inclusione sia a valere sul PO I FEAD, a causa dell'emergenza epidemiologica;

VISTA la Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (GU n.117 del 22 maggio 2009) relativa a *"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N)"*;

VISTE Linee Guida per le azioni di comunicazione contenenti le indicazioni operative per le azioni di informazione e pubblicità degli interventi finanziati con il Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione 2014-2020 (Versione Maggio 2017);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i Programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 406 del 01/08/2018, il Decreto n. 319 del 17/09/2019 ed il successivo Decreto n. 198 del 2 luglio 2020, con cui vengono adottate le UCS - Unità di costo Standard, ovvero le opzioni di semplificazioni per la rendicontazione dei costi del personale al FSE di cui all'art. 67.1 (b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice di protezione dei dati personali" e s.m.i., come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei

Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

dati), ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

VISTO il Si.Ge.Co. e la relativa manualistica per il PON Inclusione ed il PO I FEAD 2014 – 2020 nelle versioni di ultimo aggiornamento;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 287 del 14 agosto 2020 con cui l'Autorità di Gestione del PON Inclusione e del PO I FEAD (AdG) ha inteso favorire ulteriormente l'iniziativa di cui all'Avviso 4/2016, proponendo di attribuire nuove risorse agli Enti territoriali beneficiari sulla base dell'avanzamento delle attività finanziate a valere sul medesimo Avviso 4/2016, in base ai criteri ivi definiti ed in continuità con il medesimo per permettere la prosecuzione delle attività progettuali e il rafforzamento degli interventi;

CONSIDERATO che l'AdG ha provveduto ad effettuare controlli di primo livello sulle spese rendicontate dai Beneficiari, allo scopo di verificare l'effettivo stato di avanzamento della spesa dichiarata dai Beneficiari a valere su entrambi i Programmi;

CONSIDERATO che nel medesimo decreto n. 287 veniva previsto di richiedere agli Enti territoriali, con livello di spesa adeguato in base ai criteri ivi definiti, ed a seguito dell'assegnazione delle nuove risorse, proposte progettuali che contenessero:

- nuovi interventi in continuità/ampliamento delle azioni già finanziate e realizzate rispetto alla platea di destinatari e/o degli Enti territoriali;
- prosecuzione degli interventi già attivati con il finanziamento conformemente a quanto contenuto nei progetti finanziati dall'Avviso 4/2016;

VISTA la delibera CIPE 51/2018 che prevede rimodulazioni e adozioni dei Programmi operativi complementari a valere sulle risorse del cofinanziamento nazionale liberate dalla riduzione dei tassi di cofinanziamento nazionale sui Programmi Operativi Europei, elaborati sulla base della Delibera CIPE 10/2015, e regola le modalità con cui le risorse vengono destinate ai Programmi Complementari;

VISTA la disponibilità di risorse a valere sul Fondo di Rotazione che ha determinato la "liberazione" di risorse da destinare al POC, in coerenza con le indicazioni fornite dalla citata Delibera CIPE n.51/2018;

VISTE la Delibera CIPESS n.41/2021 che istituisce i Programmi Operativi Complementari di Azione e

Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

Coesione secondo quanto previsto negli accordi tra il Ministro per il sud e la coesione territoriale e le Amministrazioni centrali e regionali titolari dei Programmi finanziati con i fondi strutturali 2014-2020 e la Delibera CIPRESS n. 40/2021 con cui diventa pienamente operativo il Programma Operativo Complementare (POC) di Azione e Coesione Inclusione 2014-2020 per un importo di circa 71 milioni di euro a valere sulle risorse destinate alle Regioni meno sviluppate ed a quelle in transizione;

VISTO che il Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione “Inclusione 2014-2020” opera in sinergia e complementarità con il Programma operativo nazionale “Inclusione sociale” 2014-2020 FSE (PON Inclusione);

CONSIDERATO altresì che la richiamata Delibera 41 stabilisce che *“L’attivazione delle risorse è subordinata all’aggiornamento dei dati nel sistema nazionale di monitoraggio all’interno del quale, per ciascun programma complementare richiamato nella precedente tabella, è creata una linea-azione provvisoria denominata «Risorse ex art. 242 decreto-legge n. 34/2020» alla quale collegare i progetti, nelle more dell’individuazione delle specifiche linee di azione in sede di approvazione definitiva dei POC”;*

VISTI gli ulteriori accantonamenti di risorse rese disponibili sul Fondo di Rotazione alimentate dalle risorse derivanti dall’adozione sul PON Inclusione di un tasso di cofinanziamento dell’UE al 100% per l’anno contabile 1° luglio 2020-30 giugno 2021 e dalle risorse destinate alle misure emergenziali anticipate sul bilancio dello Stato, in conformità con quanto previsto dall’art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 in attuazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, che andranno ulteriormente ad incrementare le risorse disponibili sul Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione “Inclusione 2014-2020” per tutte le categorie di Regione nella sua nuova riprogrammazione;

CONSIDERATO che tra le azioni da sostenere nell’ambito della priorità d’investimento 9.i - obiettivo specifico 9.1 Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale del POC approvato, limitatamente alle Regioni meno sviluppate ed in transizione è prevista la realizzazione di azioni che mirano al risultato di contribuire alla riduzione del numero di persone a rischio di povertà o esclusione sociale e in condizioni di grave deprivazione materiale, anche in considerazione delle conseguenze economico-sociali legate al diffondersi dell’epidemia del

Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

coronavirus e all'impatto della stessa sulle fasce più deboli della popolazione;

CONSIDERATO, altresì, che nella nuova programmazione del POC tale possibilità verrà estesa anche alle Regioni più sviluppate;

RITENUTO di voler procedere al rifinanziamento dell'Avviso 4/2016 alle condizioni anticipate nei richiamati decreti e di seguito meglio specificate;

CONSIDERATO altresì che la natura e caratteristiche attuative del richiamato POC e le specifiche progettuali degli interventi finanziati con l'Avviso 4/2016 consentono di procedere al rifinanziamento di tali ultime progettualità, per la sola quota originariamente posta sul PON Inclusion, utilizzando le risorse del POC che presentano la necessaria capienza;

RITENUTO pertanto di voler procedere al rifinanziamento dei progetti ammessi a valere sull'Avviso 4/2016 attingendo alle risorse dei richiamati Programmi FEAD e POC;

TANTO PREMESSO

DECRETA

Articolo 1

L'importo massimo impegnato con il presente atto e destinato al rifinanziamento dell'Avviso 4/2016 per la realizzazione di interventi in continuità/ampliamento delle azioni già finanziate e realizzate o per la prosecuzione degli interventi già attivati con il finanziamento dell'Avviso 4/2016, non potrà superare l'ammontare complessivo di euro **50.000.000**, di cui euro **25.000.000** a valere sul Programma Operativo Complementare (POC) di Azione e Coesione Inclusion 2014-2020 ed euro **25.000.000** a valere sul PO I FEAD come da tabella di riparto allegata (All. 1).

La determinazione finanziaria massima assegnabile è quella riportata nelle Tabelle di riparto allegate al presente decreto. La determinazione delle risorse effettivamente assegnate agli Enti verrà stabilita, tenuto conto dell'effettivo livello di spesa raggiunto e controllato, e sarà definita nell'attestazione di spesa che verrà inoltrata agli Enti ai fini della presentazione della domanda di finanziamento.

Tale importo sarà poi inserito nei successivi decreti di approvazione degli addendum alle Convenzioni di Sovvenzione che verranno sottoscritti con i Beneficiari a margine della approvazione della domanda di rifinanziamento presentata.

Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

Articolo 2

10

Potranno presentare una proposta progettuale in continuità con quella già approvata e realizzata a valere sull'Avviso 4/2016, gli Enti Territoriali che abbiano conseguito un livello di spesa sostenuto e verificato, in sede di controllo di primo livello, tale da determinare il diritto ad un'assegnazione di risorse sulla base dei criteri previsti e specificati dal Decreto Direttoriale n. 287 del 14 agosto 2020.

Le proposte progettuali dovranno tenere conto degli importi massimi indicati nelle Tabelle di riparto allegate.

Ove adeguatamente motivato e giustificato, gli Enti potranno inoltrare una proposta progettuale per un importo destinato al FEAD inferiore rispetto a quanto stanziato in Tabella di riparto purché non inferiore al 60% dello stanziamento FEAD.

Con riferimento poi agli Enti che alle date di cui al Decreto 287 non abbiano sviluppato percentuali di spesa in linea con gli obiettivi da decreto stesso ma nei periodi successivi al 30 settembre 2020 per il PON Inclusione e al 20 ottobre 2020 per il FEAD, abbiano recuperato il ritardo di rendicontazione incrementando in maniera significativa il livello della spesa sostenuta e successivamente controllata l'Amministrazione valuterà di prevedere, con appositi, specifici e successivi atti, previo confronto con gli Enti, il riconoscimento di somme di finanziamento.

Articolo 3

Ai fini della presentazione dei progetti l'AdG rilascerà una attestazione di spesa, contenente l'evidenza dell'importo di finanziamento a cui gli Enti possono accedere, che terrà conto del livello di spesa rendicontato e controllato su entrambe le fonti di finanziamento. Tale attestazione, che verrà inoltrata agli Enti ai fini della predisposizione e invio della propria domanda di finanziamento, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Beneficiario ed allegata alla richiesta di finanziamento.

Articolo 4

Le domande relative alla richiesta di un nuovo finanziamento dovranno essere sottoscritte con firma digitale. Le domande dovranno contenere l'Allegato 2 "Domanda di ammissione a finanziamento", l'Allegato 3 "Formulario per la presentazione della Proposta di intervento", l'Allegato 4 "Piano Finanziario", scheda per il FEAD e scheda per il POC, e l'Allegato 5 "Cronoprogramma" oltre che

Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

l'attestazione di spesa sopra richiamata, anch'essa firmata digitalmente.

11

Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e inviata esclusivamente via pec al presente indirizzo dginclusione.divisione3@pec.lavoro.gov.it, entro il termine ultimo di 30 giorni dall'invio da parte dell'Amministrazione dell'attestazione di spesa prodotta al termine dei controlli effettuati sulla spesa rendicontata.

Articolo 5

Al fine di consentire l'inoltro delle proposte progettuali da parte degli Enti Territoriali si intendono approvati con il presente decreto gli allegati 2, 3, 4 e 5 ovvero la Domanda di ammissione a finanziamento All. 2, il Formulario per la presentazione della Proposta di intervento - All. 3, il Piano finanziario, per FEAD e per PON, - All. 4 e il Cronoprogramma - All. 5.

Articolo 6

L'istruttoria delle proposte progettuali presentate dagli Enti Territoriali che ne abbiano maturato il diritto sulla base delle spese sostenute e verificate, verrà svolta da apposita Struttura deputata all'istruttoria composta da referenti dell'AdG, in coerenza con i criteri di selezione indicati nell'Avviso 4/2016 e nel rispetto dei criteri di selezione del Programma Operativo Complementare (POC) di Azione e Coesione Inclusione 2014-2020 e del PO FEAD.

Al termine dell'attività di istruttoria condotta, gli Enti territoriali verranno ammessi a finanziamento e successivamente verranno chiamati a sottoscrivere apposito addendum alla convenzione di sovvenzione originariamente sottoscritta procedendo, contestualmente, ad assolvere agli adempimenti connessi sia alle nuove progettualità che alla ulteriore fonte di finanziamento del POC.

Articolo 7

Le attività progettuali finanziate prenderanno avvio dalla comunicazione agli Enti territoriali (ammessi a finanziamento e beneficiari dell'intervento) della avvenuta registrazione del Decreto di approvazione dell'addendum alla convenzione, originariamente sottoscritta, da parte dei competenti organi di controllo, e si concluderanno entro il **31 dicembre 2023**.

Le spese sostenute sul progetto finanziato potranno essere rendicontate entro il termine ultimo e inderogabile del 31 gennaio 2024.

Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

Resta ferma e invariata la data ultima del 31 dicembre 2021 per la conclusione delle attività finanziate con la prima fase dell'Avviso 4/2016.

Su richiesta dell'Ente territoriale (Beneficiario) e con rischio a proprio carico, potranno essere considerate ammissibili spese effettuate prima della suddetta approvazione nel rispetto delle seguenti modalità. Ai sensi dell'articolo 65, comma 6, del Regolamento 1303/2013, nonché dell'articolo 22, comma 3 del Regolamento (UE) n. 223/2014, saranno considerate ammissibili le spese inerenti l'attuazione delle proposte di intervento approvate anche se relative ad operazioni avviate prima della presentazione all'Autorità di Gestione della domanda di ammissione al finanziamento da parte dell'Ente territoriale (Beneficiario), purché l'operazione non sia stata completamente attuata (o materialmente portata a termine) prima di tale data e sia stata avviata successivamente alla pubblicazione del Decreto Direttoriale n. 287 del 14 agosto 2020 con cui è stato disposto il rifinanziamento dell'Avviso 4/2016.

Articolo 8

Tutti i dati personali di cui l'AdG venga in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati secondo quanto disposto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..

Titolare del trattamento dei dati è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, nella persona del Direttore Generale Angelo Marano. Il Responsabile della protezione dei dati per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è la dottoressa Anita Pisarro (Via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma, Mail: gdpr@lavoro.gov.it, PEC: gdpr@pec.lavoro.gov.it).

Articolo 9

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Carla Antonucci, Dirigente della Divisione III della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Autorità di Gestione del POC e del PO I FEAD.

Articolo 10

Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente Decreto e dai successivi atti consequenziali si rimanda all'Avviso pubblico n. 4/2016 e ss. mm. ii. e all'addendum alla Convenzione di Sovvenzione che verrà sottoscritto successivamente all'ammissione a finanziamento.

Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

L'AdG in ogni caso, ove nel corso della programmazione e compatibilmente con la durata della stessa, rilevi il verificarsi di circostanze opportune e tali da legittimarne il ricorso, potrà procedere ad un rifinanziamento degli interventi oggetto del presente Decreto.

L'AdG, inoltre, ove nell'ambito della presente procedura di rifinanziamento dovessero determinarsi economie di spesa, potrà procedere all'assegnazione delle economie o di parte delle stesse agli enti territoriali che, alla luce della positiva performance di spesa realizzata nella prima fase dell'Avviso 4, ne facciano esplicita e formale richiesta giustificandone la relativa utilità per le attività finanziate.

Per tali risorse, il cui termine di utilizzo ultimo sarà comunque il 31 dicembre 2023, si procederà con apposito provvedimento che ne individui in dettaglio entità, beneficiari, tempi e modalità di erogazione e andranno ovviamente destinate ad interventi e azioni oggetto del presente Avviso.

La presente procedura sarà esperita dalla Divisione III della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la Programmazione sociale.

Al presente decreto sarà data pubblicità nelle forme previste dall'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e su quello del PON Inclusione.

Allegato 1: Tabella di riparto

Allegato 2: Domanda di ammissione a finanziamento

Allegato 3: Formulario per la presentazione della Proposta di intervento

Allegato 4: Piano finanziario (Schede FEAD e POC)

Allegato 5: Cronoprogramma

IL DIRETTORE GENERALE
Angelo MARANO

Documento firmato digitalmente
secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai
sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. 7 marzo 2005
n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"